

AS967 - COMUNE DI BONVISIO MASCIAGO (MB) - MODALITA' DI AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Roma, 20 luglio 2012

Comune di Bovisio Masciago

Oggetto: Richiesta di parere sullo schema di delibera quadro ex articolo 4 D.L. 138/2011, trasmesso il 23 maggio 2012 per diversi servizi pubblici locali

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 luglio 2012, sulla base della documentazione fornita dal Comune istante per la valutazione del caso, ha deliberato di rendere un parere negativo con riferimento ai servizi di igiene urbana ed ai servizi cimiteriali. Con riferimento agli altri servizi oggetto della verifica di mercato, non sussistono i presupposti per il rilascio del parere ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.L. 138/2011 in quanto il valore economico di ciascuno di essi è inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui.

Con riferimento ai servizi di igiene urbana, in particolare, il Comune si è limitato ad effettuare una valutazione meramente teorica delle ragioni che inducono al mantenimento del regime di privativa per le attività oggetto della richiesta di parere, fotografando la situazione esistente, ma senza fornire alcun dato che consenta di confrontare i costi nei due assetti alternativi, la concorrenza nel mercato ovvero il regime di esclusiva. Infatti, lo schema di delibera pervenuto è privo dell'analisi comparativa, dalla quale sarebbero dovuti emergere – oltre ai dati economici relativi alla gestione attuale (in esclusiva) del servizio – una stima dei costi totali di gestione in caso di liberalizzazione.

La principale argomentazione utilizzata da codesto Comune, ossia i presunti vantaggi riconducibili all'esistenza di un unico interlocutore per l'Ente (in termini di coordinamento, controllo e monitoraggio dei servizi) non appare idonea a dimostrare, in concreto, i possibili benefici derivanti dal mantenimento della gestione in esclusiva.

Con riferimento ai servizi cimiteriali, l'analisi non contempla la possibilità di scorporare dall'oggetto dell'esclusiva i servizi di illuminazione votiva e quelli di traslazione di salme e resti suscettibili di essere lasciati alla libera iniziativa economica, consentendo a ciascun utente, per tale via, di reperire le migliori condizioni esistenti sul mercato.

L'Autorità rimane in attesa di conoscere le iniziative adottate per la gestione dei servizi in oggetto anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri previsti dall'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa